

REGOLAMENTO (CE) N. 1622/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2005

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento ceco in Germania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(6) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

considerando quanto segue:

Articolo 1

(1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽²⁾ fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo di intervento ceco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da esso detenuto nei luoghi indicati all'allegato I del presente regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.

Articolo 2

(3) Data la situazione attuale del mercato è opportuno indire una gara permanente per l'esportazione di 55 218 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento ceco in Germania, in forza della decisione della Commissione che autorizza la Repubblica ceca a immagazzinare fuori dal proprio territorio 55 000 tonnellate di cereali prodotti nella campagna 2004/2005 ⁽⁴⁾.

La gara verte su un quantitativo massimo di 55 218 tonnellate di frumento tenero da esportare in tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro ⁽⁵⁾ e la Svizzera.

Articolo 3

(4) Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il loro controllo. A tal fine si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare ad alcune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.

(5) Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nel quadro della gara indetta dal presente regolamento.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

Articolo 4

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

⁽⁴⁾ Notificata alla Repubblica ceca il 1° giugno 2005.

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 sino alla fine del quarto mese successivo.

⁽⁵⁾ Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.